



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 16 GENNAIO 2024

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, ed in particolare l’articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento “*al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti,*” della decisione “*di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti*” per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e, in particolare, l’articolo 12 ove è indicato che “*le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti*”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, l’articolo 25, rubricato “Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA”;

VISTO l’articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che “*Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto*” nonché, l’articolo 8, comma 2-bis del citato decreto, che istituisce, per le procedure statali di VIA di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), individuati nell'allegato I-bis al menzionato decreto, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 ed in particolare, l’articolo 29, con il quale è stata istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR;

VISTO il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e, in particolare, l’articolo 1-octies che prevede che “*le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete*”;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il regolamento regionale della Puglia 30 dicembre 2010, n. 24, recante il “Regolamento attuativo del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, Linee guida per l’attuazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;

VISTO il Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia (PPTR), approvato con deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 16 febbraio 2015, n. 176;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e, in particolare, l'articolo 20, recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, *“le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;

VISTO il regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare, l'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), in materia di verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTI, altresì, gli articoli 47 e 49 del citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di impianti agro-fotovoltaici;

VISTA la nota n. 3986 del 17 febbraio 2023, con la quale il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato “Tavoliere 1”, sito nel comune di Foggia – in località “C. Savano – C.se de Martino” – con opere di connessione nel comune di Manfredonia (FG), proposto dalla Opdenergy Tavoliere 1 s.r.l.;

RILEVATO che il suddetto progetto è volto a realizzare un impianto agrivoltaico da 43,762 MW costituito da cinque sottocampi elettricamente indipendenti – raggruppati in due sottoimpianti – dalle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale, dalle opere interne di viabilità nonché dalla coltivazione di colture agricole destinate alla produzione di fieno;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ATTESO che, come rappresentato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la Opdenenergy Tavoliere 1 s.r.l., con nota del 3 febbraio 2022, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 23 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 22 giugno 2022;

VISTO il parere n. 22148/2022 del 12 agosto 2022, adottato dall'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, nell'ambito del quale è previsto che *“la realizzazione del cavidotto interrato MT (lunghezza 10950 m circa) e del cavidotto interrato AT (lunghezza 580 m circa) nelle aree vincolate dal PAI [...] è consentita”* subordinatamente al rispetto delle relative prescrizioni e inoltre che *“si proceda ad un rimodulazione/revisione della progettazione riguardante l'area comune (area condominiale) e la relativa viabilità di accesso [...] trasmettendo la versione aggiornata degli elaborati tecnici all'uopo predisposti”*;

VISTA la nota n. 2228 del 5 agosto 2022, con la quale il Ministero della cultura - Soprintendenza speciale per il piano nazionale di ripresa e resilienza, ha reso parere tecnico istruttorio negativo sul progetto in esame;

VISTO il parere n. 97 del 7 dicembre 2022, con il quale la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, insediata presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni sul progetto in esame;

VISTA la nota n. 2486 del 21 febbraio 2023, con la quale il Ministero della cultura - Soprintendenza speciale per il piano nazionale di ripresa e resilienza, ha comunicato che l'opera *“rientra parzialmente nel buffer di un chilometro di beni tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 e pertanto non è ricompreso in area idonea ai sensi dell'art. 20, co. 8 del D.Lgs. 199/2021”*;

RILEVATO che, ad avviso del Ministero della cultura, come evidenziato nel citato parere, il progetto qui in esame deve essere valutato in ragione della relativa compatibilità con il citato Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia (PPTR), Scheda d'ambito *“Tavoliere delle Puglie”*, Figura territoriale *“La piana foggiana della riforma”* rispetto al quale risulta in contrasto essendo un *“elemento estraneo al contesto in cui si colloca e foriero di processi degenerativi che, pertanto, non può ritenersi comunque coerente con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio individuati dal PPTR”*;

RILEVATO, altresì, che l'opera *“si inserisce in un'area comunque identificata dalla presenza di ulteriori contesti paesaggistici (UCP), testimonianze delle stratificazioni insediative del territorio [...]”* e che *“è posto in adiacenza della linea ferroviaria paesaggistica Foggia-Manfredonia [...] così identificata nella tavola 4.2.5. I sistemi territoriali per la fruizione dei Beni Patrimoniali (PPTR – Ambito 3/Tavoliere)”*, come sottolineato dal Ministero della cultura;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ATTESO che il Ministero della cultura, nell'ambito del parere n. 2228 del 5 agosto 2022, ha sottolineato la prossimità di taluni impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in fase di valutazione e che il cavidotto dell'opera che qui si esamina interferisce direttamente con opere di connessione di molteplici impianti – appartenenti alla medesima tipologia – anch'essi in fase di valutazione presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

TENUTO CONTO che, come rappresentato dal Ministero della cultura, si rileva un indice di pressione cumulativa (IPC) superiore al limite del 3% indicato nella Determinazione del dirigente del Servizio ecologia della regione Puglia del 6 giugno 2014, n. 162, recante “D.G.R. n. 2122 del 23/10/2012 - Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio”;

ATTESO che, nel citato parere, il Ministero della cultura, con riferimento agli aspetti archeologici, ha sottolineato che *“il cavidotto di connessione alla Stazione attraversa aree appartenenti alla rete tratturi con le loro fasce di rispetto, sottoposte a regime di vincolo archeologico ai sensi della Parte II del Codice dei BB.CC. con il D.M. 22/12/1983, nonché tutelate come “Ulteriore Contesto Paesaggistico” ai sensi dell’art. 143 del medesimo Codice e delle NTA del PPTR della Regione Puglia, art. 76, punto 2), lett. b)”* e in particolare, che l'interferenza si verifica con i citati “Regio Braccio Candelaro-Cervaro”, “Regio Tratturello Foggia-Versentino” e “Regio Tratturello Foggia-Zapponeta”;

RILEVATO, inoltre, che il Ministero della cultura ha sottolineato che l'opera che qui si esamina si caratterizza per la presenza di *“numeroso interferenze dirette o contiguità [...] con [...] attestazioni di interesse archeologico”*;

TENUTO CONTO che *“esistono numerose aree industriali dismesse che ben si presterebbero a progetti del tipo indicato, che comporterebbero, tra l'altro, la riqualificazione anche in termini produttivi di aree dismesse e marginali che verrebbero integrate con attività di interesse per la collettività”* come sottolineato dal Ministero della cultura nel citato parere;

TENUTO CONTO che, ad avviso del Ministero della cultura, *“la crescente espansione degli impianti fotovoltaici su aree agricole sta determinando una perdita netta di suolo fertile e permeabile nonché [...] l'alterazione microclimatica e la perdita di habitat per specie vegetali e animali”* e inoltre che *“anche i paesaggi risentono del dissennato consumo di suolo”*;

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione garantisce purché conforme all'utilità sociale, e il principio di derivazione eurounitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto *“Burden sharing”*;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di "rinnovabili" su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che il successivo Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l'obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, fino ad una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica;

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell'Unione, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto del cambiamento climatico;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nel citato parere n. 97 del 7 dicembre 2022, ha verificato la coerenza e la compatibilità dell'infrastruttura in esame rispetto – tra le altre cose – al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Puglia, alle *"aree non idonee per FER di cui al D.M. del 10/09/2010"*, ai *"beni culturali di cui alla parte seconda del D.lgs. 42/2004 e smi"*, ai *"beni paesaggistici di cui alla parte terza del D.lgs. 42/2004 e smi e segnatamente ex artt. 136 "Immobili ed aree di notevole interesse pubblico", 142 "Aree tutelate per legge"*;

CONSIDERATO, altresì, che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, per quanto riguarda la *"componente paesaggio"*, ritiene l'opera qui in esame compatibile, fermo il rispetto della condizione ambientale n. 2 – relativa alla struttura della siepe perimetrale – e della condizione ambientale n. 6, concernente le misure di compensazione;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, pur rilevando la sussistenza di impatti cumulativi tra l'opera che si esamina e altri impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ritiene i citati impatti superabili mediante la previsione di *"specifiche misure di mitigazione e compensazione, come indicato nella Condizione Ambientale n. 2 e nella Condizione Ambientale n. 6"*;

CONSIDERATO, altresì, che, ad avviso della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, il citato indice di pressione cumulativa (IPC) risulta pari a 0,45% e pertanto inferiore al limite del 3% di cui alla citata Determinazione del dirigente del Servizio ecologia della regione Puglia del 6 giugno 2014, n. 162;

CONSIDERATO, inoltre, che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha valutato *"gli impatti cumulati sull'ambiente derivanti dal cumulo con altri progetti esistenti e o approvati di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presenti nell'area (impianti in esercizio, impianti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione unica, impianti per i quali è in corso il procedimento di autorizzazione unica, impianti per i quali è stato rilasciato provvedimento di verifica di*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale, impianti per i quali il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale è in corso)”;

CONSIDERATO che, come evidenziato dallo stesso Ministero della cultura, con riferimento agli aspetti archeologici *“le aree interessate dalla realizzazione delle opere in progetto non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs 42/2004, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13-14 e 45 del citato D.Lgs. 42/2004”;*

CONSIDERATO che, come valutato dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, l’attraversamento di aree riconducibili alla rete tratturi e alle relative fasce di rispetto avverrà lungo assi stradali già esistenti;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nel citato parere n. 97 del 7 dicembre 2022, ha sottolineato che la scelta di un’area agricola permette di continuare la relativa coltivazione, tenendo conto che non si ravvisa la disponibilità di aree dell’ampiezza necessaria in zone industriali;

CONSIDERATO che il piano culturale descritto dal proponente, ad avviso della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, determina un *“limitato impiego di input culturali”* consentendo di attirare e proteggere la fauna selvatica e garantisce una produzione analoga a quella che si raggiungerebbe se l’area interessata dall’opera fosse in pieno sole;

CONSIDERATO, inoltre, che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha sottolineato che *“il sito d’intervento non possiede particolari elementi di pregio, la quasi totalità della superficie è utilizzata dall’agricoltura intensiva che negli ultimi 60 anni, in seguito alle bonifiche, ha causato, quasi integralmente, la scomparsa delle comunità vegetanti di origine spontanea che un tempo ricoprivano l’intera area”* e che, conseguentemente, le colture si caratterizzano per una limitata diversificazione;

CONSIDERATO, altresì, che l’opera che qui si esamina non interessa, neppure parzialmente, *“aree naturali protette come definite dalla L. 394/1991 e dei siti della Rete Natura 2000, e non risultano essere presenti specie inserite nella Liste Rosse, né di interesse comunitario (Direttiva Habitat 92/43/CEE)”* come evidenziato dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC;

PRESO ATTO che la citata Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha affermato che *“le verifiche effettuate in relazione alla documentazione presentata e in base ai contenuti dello SIA [...] ne mostrano una sostanziale adeguatezza sia quanto al profilo descrittivo, sia quanto al profilo dell’analisi degli impatti”;*

TENUTO CONTO che, ai sensi del citato articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell’articolo 20 decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le aree, che ricadono in tutto o in parte nella *“fascia di rispetto”* di cui alla lettera c-*quater*) del comma 8 di tale articolo 20, non possono per ciò solo essere considerate *“aree non idonee”* all’installazione di impianti a fonti rinnovabili, essendo tale distinzione rimessa ai decreti ministeriali



Presidenza del Consiglio dei Ministri

di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, avendo la suddetta “fascia di rispetto” soltanto lo scopo di individuare, quali “aree idonee”, quelle che si collocano interamente al di fuori di questa;

RILEVATO inoltre che il richiamato articolo 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ha comunque ridotto il raggio della suddetta “fascia di rispetto” a un’area di soli cinquecento metri dal perimetro di beni sottoposti a tutela;

TENUTO CONTO che l’esito della valutazione di impatto ambientale confluisce nella conferenza di servizi indetta dalla regione Puglia ed è recepito nell’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i cui lavori sono sospesi fino al termine prescritto per la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, e che le eventuali prescrizioni impartite ad esito del procedimento sono incluse nell’autorizzazione unica, come previsto nella deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 30 dicembre 2010, n. 3029, recante “Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili”;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell’opera in argomento, di considerare prevalente l’interesse all’incremento dell’energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell’opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all’impianto in questione espresse dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

PRESO ATTO che alla riunione del Consiglio dei ministri è intervenuto il Presidente della regione Puglia;

DELIBERA

fermo restando quanto previsto dal disposto di cui all’articolo 49 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico, denominato “Tavoliere 1”, localizzato nel comune di Foggia – in località “C. Savano – C.se de Martino” – con opere di connessione nel comune di Manfredonia (FG), della Opdenenergy Tavoliere 1 s.r.l. a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 97 del 7 dicembre 2022, della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI